

## Edizione di lunedì 11 Maggio 2020

### VIDEO APPROFONDIMENTO

**Le principali novità della settimana dal 4 al 10 maggio 2020**

di Lucia Recchioni

### IVA

**Fattura elettronica e corrispettivi telematici ai tempi del Covid-19**

di Luca Caramaschi

### CONTROLLO

**Il Documento 234 di Assirevi e la nomina del revisore nei bilanci 2019**

di Fabio Landuzzi

### ENTI NON COMMERCIALI

**Decreto Rilancio: le novità per lo sport italiano**

di Guido Martinelli

### CONTENZIOSO

**La nuova stagione delle azioni cautelari**

di Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi

## VIDEO APPROFONDIMENTO

### ***Le principali novità della settimana dal 4 al 10 maggio 2020***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## **LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

#### **1. Le principali novità della settimana dal 4 al 10 maggio 2020**



**EVO  
EUROCONFERENCE**


Le principali novità  
della settimana

**START** 

*dal 4 al 10 maggio 2020*

**EVO  
EUROCONFERENCE**

#### **2. Sospensione versamenti e adempimenti – circolare AdE 11/E/2020**



## Sospensione versamenti e adempimenti

**START**



*circolare AdE 11/E/2020*

### 3. Credito d'imposta locazioni – circolare AdE 11/E/2020



## Credito d'imposta locazioni

**START**



*circolare AdE 11/E/2020*

### 4. Covid-19 e svalutazione immobilizzazioni – Comunicazione Oic 05.05.2020



## Covid-19 e svalutazione immobilizzazioni

START



*Comunicazione Oic 05.05.2020*

**EC** Euroconference

## IVA

### **Fattura elettronica e corrispettivi telematici ai tempi del Covid-19**

di Luca Caramaschi

DIGITAL Seminario di specializzazione

## IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

Scopri di più >



Tanto la disciplina della **fatturazione elettronica** (il cui obbligo generalizzato è, come noto, decorso dal 1° gennaio 2019) quanto la disciplina relativa alla memorizzazione elettronica e **trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri** (obbligatoria dallo scorso 1° gennaio 2020) stanno vivendo un continuo **processo di evoluzione**, che ancora non è giunto a termine.

Nel **periodo d'imposta 2020**, infatti, sono ancora in atto **significative modifiche** ai processi informatici che regolano questi due adempimenti, la cui concreta applicazione risulta ad oggi condizionata, per non dire frenata, dall'attuale periodo emergenziale dovuto alla **crisi epidemiologica Covid-19**.

Vediamo quindi di fare il punto sulle scadenze riguardanti le due richiamate discipline e, in particolare, sui **differimenti** già concessi e su quelli che, invece, ancora devono arrivare.

Relativamente alla disciplina della fattura elettronica, con il recente [Provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20.04.2020](#) l'Agenzia delle entrate, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, ha modificato i termini di utilizzo della **nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica** approvate da ultimo con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020**.

Nello specifico, le novità che avrebbero dovuto trovare applicazione facoltativa già dallo scorso 4 maggio 2020 e obbligatoria dal 1° ottobre 2020, sono state ulteriormente prorogate dal recente provvedimento dello scorso 20 aprile, per cui, a partire **dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, il Sistema di Interscambio accetterà in via **facoltativa** fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il **nuovo schema** allegato al recente provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il [provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018](#)).

È quindi soltanto dal **1° gennaio 2021** che il **Sistema di Interscambio** accetterà **esclusivamente** fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il **nuovo schema** approvato con il richiamato provvedimento. In particolare, il **provvedimento 166579/2020** aggiorna, nella **nuova versione (1.6.1)** delle specifiche tecniche, le **date di fine validità per taluni codici** e **modifica la data di entrata in vigore di taluni controlli**.

È bene ricordare, infine, che il **Provvedimento prot. n. 99922 del 28.02.2020** ha introdotto le **specifiche tecniche (versione 6.0)**, riguardanti la **fattura elettronica**, che consentiranno di gestire con un'unica modalità del tutto digitalizzata l'**intero flusso delle fatture sia nazionali che estere**, creando le basi per il **superamento dell'esterometro**, nonché agevolare la formazione della c.d. **dichiarazione Iva annuale precompilata**.

Tra le novità oggetto di proroga si segnalano in particolare:

- l'adesione al **servizio di consultazione** delle fatture elettroniche e quindi possibilità da parte di tutti i contribuenti, siano essi **partite Iva o consumatori finali**, di dare la propria adesione;
- la consultazione delle fatture dalla propria area personale riservata da parte dei **privati consumatori**;
- l'**eliminazione** dell'obbligo di compilazione del campo relativo all'**importo del bollo**, visto che lo stesso, per le fatture, è di importo sempre uguale (2 euro);
- migliorata la gestione di alcune **voci previdenziali** tra le quali i contributi Inps, Enasarcò ed Enpam;
- arrotondamento per **sconti e maggiorazioni** esteso a 8 decimali;
- nuovi **codici di errore** che determinano lo scarto delle fatture non conformi.

Sul versante della disciplina riguardante la memorizzazione elettronica e conseguente **trasmissione telematica dei corrispettivi**, ad oggi ancora nella fase di prima applicazione, non è ancora arrivato il provvedimento normativo che dovrebbe estendere il periodo transitorio attualmente in scadenza al **30 giugno 2020**. Con conseguente **proroga**, quindi, anche del termine per adottare obbligatoriamente i nuovi **registratori telematici**.

Tuttavia, nell'[audizione del 28.04.2020](#), tenuta in Parlamento, il **Ministro dell'Economia e delle finanze**, ha confermato che “*Per quanto riguarda le misure fiscali, saranno riproposte le sospensioni, semplificazioni e agevolazioni già disposte finora. Per contenere l'impatto sugli operatori economici, in particolare di piccole dimensioni, saranno inoltre rinviati alcuni adempimenti, come quelli amministrativi in materia di accisa e quelli attualmente previsti per l'installazione dei dispositivi necessari alla trasmissione telematica dei corrispettivi*” (cfr. pag. 13 del documento). Non resta quindi che attendere le **disposizioni di proroga** che verranno **introdotte con il provvedimento di prossima emanazione**.

Dove invece è già arrivata la proroga è nel comparto dei **distributori di carburante**.

Come stabilito dal [Provvedimento congiunto Entrate/Dogane del 30.12.2019](#), infatti, a partire

dal 1° luglio era disposto l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei distributori di carburante per gli impianti che nel 2018 hanno **erogato complessivamente una quantità superiore a 1,5 milioni di litri**. Con il [provvedimento n.171426/2020 del 22.04.2020](#) è stata disposta la proroga della decorrenza dell'obbligo al **1° settembre 2020**.

**Resta invece inalterato** il termine di avvio dell'obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione con impianti che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio. Così come **resta inalterata la frequenza di trasmissione** dei dati dei corrispettivi in argomento:

- entro l'ultimo giorno del **mese successivo al trimestre di riferimento**, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con **cadenza trimestrale**;
- entro l'ultimo giorno del **mese successivo al mese di riferimento** per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con **cadenza mensile**.

Le citate modifiche sono state adottate **conformemente al parere** del Ministero dello Sviluppo economico fornito con **nota n. 8503 del 16.04.2020**.

## CONTROLLO

# **Il Documento 234 di Assirevi e la nomina del revisore nei bilanci 2019**

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE  
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

Assirevi ha pubblicato il **Documento di ricerca n. 234**, che sostituisce il precedente n. 172R, con cui fa il suo punto della situazione relativamente al **sistema dei controlli nelle Srl** alla luce del susseguirsi delle molte disposizioni intervenute in materia, in ultimo la riduzione dei **parametri prescritti dall'[articolo 2477, comma 2, cod. civ.](#)**, per l'**obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore**, secondo il testo dell'[articolo 379 del Codice della Crisi](#), così come emendato in sede di conversione del **D.L. 162/2019** (c.d. **Decreto Milleproroghe**).

Assirevi affronta l'annosa questione della **decorrenza dell'obbligo di nomina** dell'organo di controllo o del **revisore nelle Srl "nanoimprese"** in forza, come sopra anticipato, dell'intervento – avvenuto davvero fuori tempo massimo – della conversione in Legge del Decreto Milleproroghe, con il quale, non solo **si è dato più tempo** alle società per provvedere a tale adempimento (ora, tale termine corrisponde alla **data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019**, rispetto al precedente termine del **16 dicembre 2019**), ma si sono anche **modificati i riferimenti temporali** per le misurazioni quantitative (i dati rilevanti, infatti, non sono più quelli del biennio 2018 – 2017, bensì quelli dei **bilanci degli anni 2019 e 2018**).

Si pone allora il tema delle società che, diligentemente, hanno **nominato il revisore prima del 16 dicembre 2019** conferendo al medesimo l'incarico per il **triennio 2019 – 2021**, e lo hanno fatto perché **superavano i parametri in base ai dati dei bilanci 2018 e 2017**.

In questi casi, vi sarebbe un **disallineamento temporale** rispetto alla norma novellata, appunto, dal Milleproroghe.

A giudizio di Assirevi, il **cambiamento sostanziale del regime normativo** costituisce **valido motivo per l'interruzione del rapporto** fra società e revisore; ciò può avvenire per **dimissioni del revisore**, per **revoca per "giusta causa"** o per **risoluzione consensuale**.

Sottolinea però Assirevi che, se l'interruzione avviene per **dimissioni o revoca**, ai sensi dell'[articolo 8 D.M. 261/2012](#), lo stesso **revisore non potrà poi essere incaricato** della revisione della società se non dopo che sia trascorso **almeno un anno**; quindi, se si vuole sciogliere il rapporto con il revisore solo per quanto attiene il bilancio 2019, e poi – in forza del fatto che i parametri sono superati anche avendo riguardo ai dati del biennio 2019 e 2018 – si vuole **conferire allo stesso soggetto un nuovo incarico**, si dovrà passare necessariamente per la **risoluzione consensuale**.

**Entro quando** formalizzare quindi la cessazione del revisore?

Senza dubbio, il **prima possibile**; ma, per Assirevi, ciò può essere fatto **fino al quindicesimo giorno antecedente la data di convocazione dell'assemblea** di approvazione del bilancio, tanto che nella stessa assemblea si potrebbe dare atto della risoluzione consensuale, riguardo al rapporto pregresso, e poi, magari, del **conferimento del nuovo incarico per il triennio 2020 – 2022**.

Una **maggior tempestività** nel formalizzare l'interruzione del rapporto di revisione, in queste circostanze, sarebbe senza dubbio in ogni caso consigliata.

Per le società che, invece, **non procedono con l'interruzione dell'incarico di revisione**, pur essendone facoltizzate, si avrà che anche il **bilancio 2019 sarà sottoposto a revisione**; in questo caso, **Assirevi suggerisce** che tale circostanza risulti da una **delibera dei soci**, da assumere non oltre l'approvazione del bilancio 2019.

In quella stessa sede, secondo quanto riporta Assirevi, dovrà verificarsi la **sussistenza o meno dell'obbligo** alla luce dei parametri di cui all'[articolo 2477, comma 2, cod. civ.](#) misurati sul **biennio 2019 – 2018**.

Non è tuttavia chiaro, a questo punto, se, in caso di superamento di tali parametri, **l'esigenza di allineare il triennio** di durata dell'incarico di revisione legale dei conti induca a dover far assumere all'assemblea una **nuova decisione**, e quindi conferire l'incarico di **revisione legale per il triennio 2020-2022** (ipotesi probabilmente più conforme al dettato letterale vigente post intervento del Milleproroghe) oppure se possa **proseguire in continuità l'incarico precedente** (ma, per i bilanci 2020 e 2021 non su base volontaria, come per il 2019, ma strettamente legale) con un **triennio perciò diversamente scansionato** (questa soluzione appare comunque **meritevole di accoglimento**, in quanto sarebbe figlia di una fedele applicazione del **comma 1** dell'[articolo 2477 cod. civ.](#), ai sensi del quale **l'atto costitutivo della Srl** può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un **revisore**, determinandone competenze e poteri, “*ivi compresa la revisione legale dei conti*”).

In definitiva, non sembra emergere neppure dalle note di Assirevi un **obbligo di comportamento per la società e i soci**, potendo questi ultimi decidere in funzione delle loro **esigenze di controllo** e delle **disposizioni statutarie**.

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Decreto Rilancio: le novità per lo sport italiano**

di Guido Martinelli



Seminario di specializzazione  
**EFFETTI DEL COVID-19 SULLA CHIUSURA DEI BILANCI**  
Scopri le sedi in programmazione >

Le bozze attualmente in circolazione di quello che in origine era stato definito “**Decreto Aprile**”, poi, causa dei ritardi, “**Decreto Maggio**” e che ora appare ribattezzato come “**Decreto Rilancio**” contengono molte delle promesse che il Ministro Spadafora aveva annunciato in alcune sue apparizioni pubbliche.

Dalla lettura di questi documenti, salvo ulteriori modifiche che potrebbero essere inserite in sede di formale approvazione del decreto, **si proroga al 31 luglio (o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal medesimo mese) rispetto all'originario 30 giugno il termine per il versamento dei canoni di locazione e concessionari di impianti sportivi pubblici** e ne viene allargata la platea dei beneficiari anche agli **enti del terzo settore**. Entro lo stesso termine dovranno essere effettuati anche i **versamenti fiscali nel frattempo sospesi**.

Vengono introdotte, poi, **tre novità** importanti a gran voce richieste dal movimento sportivo, di cui ci si augura l'approvazione.

**La prima** prevede **la possibilità, dietro richiesta delle sportive che gestiscono impianti pubblici, di una revisione dei rapporti concessori** da attuarsi mediante la rideterminazione delle **condizioni di equilibrio economico-finanziario** originariamente pattuito che possono consentire anche la proroga della originaria durata del rapporto.

Se tale ipotesi si poteva considerare già implicita, a causa del periodo di chiusura del tutto innovativa, appare invece rilevante la soluzione prevista **per gli impianti sportivi di proprietà privata**.

In tal caso, infatti, **viene previsto a favore del conduttore il diritto ad una riduzione del canone locatizio in misura non inferiore al 60% dell'importo contrattuale per tutto il periodo di efficacia del provvedimento governativo di sospensione dell'attività** salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione per la correzione dello squilibrio delle prestazioni.

Infine viene previsto che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto di futura approvazione, **gli acquirenti che non hanno potuto godere dei servizi sportivi a causa della chiusura dell'impianto** potranno chiedere al gestore l'emissione di un buono di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dal venir meno delle misure di sospensione dell'attività sportiva.

Viene poi istituito un fondo per il **rilancio del sistema sportivo nazionale** finanziato, in quota parte, con i proventi relativi alle scommesse sportive.

**Si estende anche ai mesi di aprile e maggio la possibilità di ricevere l'indennità di 600 euro** prevista per i lavoratori che svolgono **attività sportiva dilettantistica** di cui all'[\*\*articolo 96 D.L. 18/2020\*\*](#).

Il provvedimento appare finanziato con **200 milioni di euro** e si conferma che non possa essere riconosciuto ai percettori di **altro reddito di lavoro e del reddito di cittadinanza**.

Coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo e hanno ottenuto il contributo non saranno tenuti a ripresentare la domanda.

Viene rifinanziato anche il provvedimento per il mese di marzo di modo che possa essere garantito l'importo a **tutti i soggetti che hanno presentato domanda**.

Viene inoltre introdotta la possibilità della **cassa integrazione** per gli **sportivi professionisti con retribuzione annua lorda non inferiore a 50.000 euro**. Detto provvedimento al momento non ha copertura finanziaria definita.

In maniera ad avviso di chi scrive un po' sorprendente viene infine previsto che, per le controversie relative ai provvedimenti adottati dalle Federazioni di **annullamento, prosecuzione o conclusione delle competizioni** sia **esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva** e gli stessi siano devoluti al **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma**, indicandone la procedura.

Il tutto con buona pace dell'**autonomia dell'ordinamento sportivo**.

Ma non possiamo tacere delle proposte che la società Sport e Salute spa (che ricordiamo essere società unipersonale del MEF) ha formulato in sede di audizione parlamentare durante la discussione del disegno di legge di conversione del **D.L. 23/2020** (c.d. **Decreto liquidità**) al fine di introdurre ulteriori modifiche di sostegno per il mondo sportivo di base.

Senza entrare nel merito di quelle che già appaiono inserite nell'altro provvedimento sopra esaminato, si segnala l'ipotesi di **introdurre una ulteriore fiscalità di vantaggio con la previsione di una detrazione Irpef fino al 50% per le erogazioni liberali e un credito di imposta del 60% sulle sponsorizzazioni**.

Si ipotizza, poi, la costituzione di un fondo di investimento per lo sport nonché **l'innalzamento della franchigia dei compensi esenti di cui all'[articolo 67 Tuir](#), da diecimila a quindicimila euro, e la costituzione di un fondo previdenziale per lo sport.**

In realtà detto fondo appare più di **natura assicurativa**, in quanto dovrebbe garantire la **copertura assicurativa e sanitaria a tutti gli operatori sportivi** e al tempo stesso la **mutualità in caso di inabilità, perdita del posto di lavoro, ecc..**

Il prelievo sarebbe in **quota percentuale sul compenso** (4% fino a cinquemila euro; 8% fino a diecimila, 12 % per l'ultimo scaglione fino a quindicimila). Nulla viene precisato sulla parte eccedente o per la componente previdenziale o sulla individuazione del **gestore del fondo**.

Probabilmente una **proposta da rivedere**.

## CONTENZIOSO

### ***La nuova stagione delle azioni cautelari***

di Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi

DIGITAL Seminario di specializzazione

## I POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: ORIZZONTI E LIMITI

Scopri di più >



Come noto, l'[\*\*articolo 83, comma 1, D.L. 18/2020\*\*](#) (Decreto Cura Italia) ha previsto la **sospensione del decorso dei termini** per il compimento di qualsiasi atto dei **procedimenti civili e penali** (nonché tributari, in forza del **comma 21** che ne estende l'applicazione), per il periodo intercorrente dal **9 marzo 2020 al 15 aprile 2020**.

Per espressa previsione dell'[\*\*articolo 36\*\*](#) del successivo **D.L. 23/2020** (Decreto Liquidità), detto ultimo termine è stato ulteriormente prorogato all'**11 maggio 2020**.

All'applicazione di tale principio **sfuggono talune eccezioni**, tra le quali sono contemplati i **procedimenti di natura cautelare**.

Se molto si è dibattuto in ordine alle misure contenute nell'[\*\*articolo 47, 52 e 62-bis D.Lgs. 546/1992\*\*](#), ovvero alle **istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto**, rispettivamente in pendenza di ricorso in primo e secondo grado di giudizio, nonché in quello di legittimità, meno si è approfondita la procedura di cui all'[\*\*articolo 22 D.Lgs. 472/1997\*\*](#). Tuttavia, la vicenda riveste particolare interesse, per la rilevanza che la riforma intervenuta nel 2018 ne ha attribuito. Ma andiamo per gradi.

La norma in questione disciplina un particolare **procedimento cautelare**, che consente, al verificarsi delle **rigide condizioni ivi contenute**, l'attivazione delle misure di cui all'[\*\*articolo 86 D.P.R. 602/1973\*\*](#) ed [\*\*articolo 671 c.p.c.\*\*](#) Più precisamente, a mente del **comma 1, primo inciso**, “*In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda*”.

Si tratta di quelle che definiamo **azioni cautelari**, attivabili dall'**ente creditore**, per tenerle

distinte dalle **misure cautelari**, poste invece nella disponibilità del concessionario della riscossione, il quale – una volta ricevuto il carico – può, in totale autonomia e salve le comunicazioni di rito, iscrivere **fermo** sui beni mobili registrati del contribuente ed **ipoteca**, ai sensi degli [articoli 77 e 86 D.P.R. 602/1973](#).

La principale differenza tra le due fattispecie, *ictu oculi* evidente, consiste dunque nell'**obbligo, da parte dell'ente impositore, di chiedere autorizzazione al giudice tributario** per l'attivazione dell'azione cautelare, in ragione delle garanzie che, in questa fase, devono comunque essere riservate al contribuente.

La norma trova, infatti, applicazione sin dalla fase endoprocedimentale in cui nessun atto di contestazione risulta ancora emesso, con ciò legittimando l'azione cautelare dell'Ufficio anche in presenza di un solo **processo verbale di constatazione: atto non impositivo e, soprattutto, non impugnabile**.

Di fatto, il procedimento in commento sopperisce, per così dire, ai limiti dell'attività del concessionario della riscossione, ovvero l'essere spesso **tardiva rispetto all'evidenza del periculum**, stante il tempo che intercorre tra la **verifica fiscale** e la **presa in carico a seguito dell'emissione dell'avviso di accertamento**.

È agevole osservare come – ormai da tempo, sollecitato dalle relazioni annuali della Corte dei Conti – il legislatore si sia accorto che la **tempestività dell'azione esecutiva** rappresenta una leva di successo per il recupero del gettito sottratto all'Erario. Nota a tutti è la riforma introdotta con l'[articolo 29 D.L. 78/2010](#), il quale ha previsto la “*concentrazione della riscossione nell'accertamento*”.

**Più in sordina, invece, è passata la comunque rilevante modifica introdotta dall'[articolo 16-septies D.L. 119/2018](#),** con il quale il legislatore ha inteso dare nuova linfa alle azioni cautelari, estendendo i poteri riconosciuti all'Agenzia delle Entrate alla Guardia di Finanza, tramite l'inserimento dei **commi 1-bis e 1-ter** nell'[articolo 22 D.Lgs. 472/1997](#), che oggi così recita: *“Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti (...).”* Difficile ipotizzare che dietro tale scelta non vi fosse l'intenzione di estendere, in maniera più che concreta, l'ambito di applicazione della norma.

Si osservi, peraltro, come già antecedentemente al **D.L. 119/2018**, che la stessa Guardia di Finanza, nel regolamentare la **prassi interna ai reparti**, disponeva che *“la proposta di adozione delle misure cautelari”* (da intendersi azioni cautelari, secondo la definizione contenuta nel presente contributo), poteva essere formalizzata, all'ente creditore, al ricorrere di rilievi che comportino complessivamente una **maggiore imposta superiore a 120.000 euro o ritenute non operate in misure superiore a 60.000 euro** (cfr. Circolare Comando Generale – III Reparto n. 104496/10 in data 7 aprile e circolare n. 1/2018). **Limiti che paiono, invero, non particolarmente elevati.**

Ciò posto, si ricorda che il procedimento in parola prevede, oltre ad un'interlocuzione istruttoria tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, un'**attività di difesa dai tempi più serrati**, dovendo il contribuente depositare **memorie e documenti difensivi entro venti giorni** dalla notifica dell'istanza introduttiva.

Nel caso in cui il giudice tributario dovesse cogliere le ragioni dell'attore, **il provvedimento cautelare perde comunque efficacia** (i) se non eseguito nel termine di **sessanta giorni dalla comunicazione**, (ii) se nel termine di **centoventi giorni dalla sua adozione** non viene notificato l'atto impositivo, di contestazione o di irrogazione della sanzione oppure (iii) a seguito della **sentenza**, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso l'atto tipico impugnato dal contribuente.

Considerato che i tempi che ci aspettano interesseranno anni di imposta "pre-Covid", ma portafogli e patrimoni di contribuenti pesantemente segnati dalle sue conseguenze economiche, occorrerà prendere dimestichezza con tali regole particolari.